LOMBARDIA
FIGC Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA LND

Via R. PITTERI n° 95/2 20134 MILANO | Tel. **02/21722563**
Sito web: **www.crlombardia.it** | PEC: *crllnd@pec.comitatoregionalelombardia.it*
Telegram: *@lndlombardia* | Facebook: *FIGC LND Lombardia* | Instagram: *@lnd_lombardia* | X: *@LNDLombardia*

Ufficio Competizioni
Tel. 02/21722.202-204 | Mail: *competizioni.lombardia@lnd.it*

Servizio Pronto A.I.A.
349/4107063

Ufficio Tesseramento
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *tesseramento.lombardia@lnd.it*
PEC: *tesseramento@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Ufficio Anagrafe Federale
Tel. 02/21722.207-208 | Mail: *anagrafe.lombardia@lnd.it*

Giudice Sportivo Territoriale Regionale
PEC: *giudicesportivocrl@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Corte d'Appello Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Tribunale Federale Territoriale
PEC: *cortedappello.tribunaleterritoriale@pec.comitatoregionalelombardia.it*

Stagione Sportiva 2026/2027
Comunicato Ufficiale N° 52 del 20/11/2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE **2**

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA **2**
TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA **5**

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Riunione del 12 novembre 2026 - **Collegio Giudicante:** Avv. Francesco Modugno (Presidente F.F.), Avv. Alessandra Ferreri e Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.) e Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Reclamo della società ASD ACC.CALCIO VITTUONE
Campionato Allievi U17 Prov.– Gir.A
GARA del 24.10.2026 - ASD FOOTBAL CLUB SEDRIANO – ASD ACC.CALCIO VITTUONE
C.U. n. 23 della Delegazione Distrettuale di Legnano datato 29.10.2026

La Società **ASD ACCADEMIA CALCIO VITTUONE** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la sanzione della squalifica a tempo fino al 23 Dicembre 2026 ai propri calciatori Gabriele Genovese e Mirko Pollastri, per condotta violenta e gravemente antisportiva, nonché per espressioni irriguardose nei confronti dell'arbitro e la squalifica per quattro gare effettive al proprio calciatore Alessandro D'Agnelli, per condotta irriguardosa nei confronti dell'arbitro. La reclamante ASD ritiene la decisione del GS fondata su una pretesa errata valutazione della condotta dei tesserati Genovese e Pollastri, che non potrebbe essere caratterizzata da violenza, in quanto priva dell'intento di procurare una lesione personale. In particolare, la reclamante spiega che i giocatori sarebbero venuti a contatto con l'arbitro solo per attirare la sua attenzione, in un momento concitato e decisivo dell'incontro. Circa invece la sanzione comminata all'atleta D'Agnelli, la ADS Vittuone lamenta solo un non meglio specificato difetto di proporzionalità e la mancata concessione delle attenuanti generiche. Esaminati gli atti, questa Corte

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie concreta occorre partire dal presupposto che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara e le sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato. Il Direttore di Gara, nel proprio referto, descrive dettagliatamente il comportamento offensivo dei tre atleti, specificando anche gli insulti ricevuti, così come le condotte tenute dai Sig. Genovese e Pollastri che si sono concretate nel "*contatto fisico*", di cui all'art.36 CGS. La reclamante, pur richiedendo l'applicazione delle attenuanti generiche, non descrive alcun comportamento dei propri tesserati che possa essere ricompreso nella lista di cui all'art.13 del CGS ed in ogni caso nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara, che possa essere considerato idoneo a scalfirne il valore di prova privilegiata, come previsto dal CGS della FIGC.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Riunione del 12 novembre 2026 - **Collegio Giudicante:** Avv. Francesco Modugno (Presidente F.F.), Avv. Alessandra Ferreri e Avv. Ernesto Caracciolo (Componenti), Sig. Michele Liguori (Rappresentante A.I.A.) e Rag. Giordano Codegoni (Segretario)

Reclamo: ARDOR BOLLATE POL. ASD
Campionato Allievi u16 Prov. – Girone C
GARA del 25.10.2026 - ARDOR BOLLATE POLISPORTIVA ASD – US ALDINIANA ASD
C.U. n. 19 del 29.10.2026 - Delegazione Provinciale Milano datato 29.10.2026

La Società **ARDOR BOLLATE POLISPORTIVA ASD** ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado che ha comminato la sanzione della squalifica a tempo fino al 26 Dicembre 2026 al proprio allenatore Sig. Gionatan Casati, per comportamento gravemente e ripetutamente offensivo nei confronti dell'arbitro.

La reclamante, pur riconoscendo l'inappropriatezza delle frasi pronunciate dal proprio allenatore chiede di valutare "*l'unicità e la brevità dell'episodio*" e che pertanto la Corte, rivalutata la condotta del proprio tesserato, se non annullare, voglia quantomeno ridurre la sanzione comminata dal Giudice Sportivo

Esaminati gli atti, questa Corte

OSSERVA

Nell'esame della fattispecie concreta, occorre partire dal presupposto, che caratterizza il procedimento di giustizia sportiva, secondo cui il referto di gara, e sue eventuali integrazioni, costituiscono fonte primaria e privilegiata di prova, ex art. 61 comma 1 CGS, cosicché, in mancanza di prova inconfutabile di una loro inattendibilità, quanto ivi contenuto deve ritenersi pienamente provato.

Il Direttore di Gara, nel proprio referto, descrive dettagliatamente il comportamento offensivo e a tratti anche minaccioso del Sig. Casati, specificando anche gli insulti ricevuti.

La reclamante nulla apporta alla ricostruzione operata dal Direttore di Gara, che possa essere considerato idoneo a scalfirne il valore di prova privilegiata, come previsto dal CGS della FIGC.

Tanto premesso e ritenuto questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

Il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

Riunione del 19 novembre 2026 - Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi (Componente), Avv. Giuseppe Olia (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario) e Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società NUOVA SONDRIO CALCIO SSDARL
Coppa Italia Eccellenza – Girone Q3
GARA del 11.11.2026 tra Legnano SSDARL - Nuova Sondrio Calcio SSDARL
C.U. n. 50 del C.R.L. datato 17.11.2026

La società **NUOVA SONDRIO CALCIO SSDARL** ha proposto reclamo avverso la decisione pubblicata sul Comunicato richiamato in epigrafe con cui veniva comminata la sanzione fino al 9 dicembre 2026 nei confronti del calciatore Echeverria Ramiro per condotta irriguardosa e offensiva nei confronti del Direttore di gara.

Nel proprio reclamo la Società sosteneva che l'irrogazione di una sanzione a tempo determinato in luogo della sanzione a giornate costituirebbe violazione del principio di omogeneità e distinzione delle competizioni di cui all'art. 21 del CGS, considerato che la sanzione era stata irrogata a fronte di un provvedimento assunto nel corso di una gara di Coppa Italia. Senza contestare la dinamica dei fatti così come riportati nel referto di gara, la reclamante concludeva richiedendo la commutazione della squalifica irrogata in 4 giornate di gara.

La Corte Sportiva d'Appello preliminarmente

OSSERVA

Il Comunicato Ufficiale n. 83 del 18.08.2026 della LND, con accluso il Comunicato Ufficiale n. 33/A del 17.08.2026 della FIGC, avente ad oggetto "*abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le gare delle fasi regionali di Coppa Italia, Coppa Regione e Coppa Provincia organizzate dai Comitati Regionali della LND (stagione sportiva 2026-2027)*", al punto 2), con riferimento ai procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale prevede che "*il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 24.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti*".

Nella fattispecie, il Comunicato Ufficiale riportante la sanzione impugnata è stato pubblicato in data 17.11.2026; in pari data, la Società richiedeva copia degli atti a mezzo del preannuncio di reclamo; gli atti venivano trasmessi dalla segreteria della Corte Sportiva d'Appello a mezzo PEC in data 18.11.2026 alle ore 11.08.

Conseguentemente il termine per il deposito del reclamo è venuto a scadenza alle ore 24.00 del medesimo giorno.

Per contro, il reclamo oggetto del presente procedimento risulta trasmesso a mezzo PEC in data 19.11.2026 alle ore 16.14.

Pertanto, a norma del combinato disposto degli artt. 44 comma 6 e 49 comma 12 del CGS, il reclamo è da considerarsi tardivo e quindi inammissibile.

La preliminare inammissibilità del reclamo non permette alla Corte di valutarne il merito.

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DICHIARA

Inammissibile il reclamo.

Dispone l'addebito della relativa tassa.

DISPOSITIVO DELLA DECISIONE - Riunione del 19 novembre 2026

Collegio Giudicante: Avv. Aldo Bissi (Presidente f.f.), Avv. Alessio Biraghi (Componente) e Avv. Giuseppe Olia (Componente), Rag. Giordano Codegoni (Segretario) e Sig. Michele Liguori (Rappresentante AIA)

Reclamo della società ASD Vis Nova Giussano
Campionato Allievi U16 Reg. – Girone A
GARA del 01.11.2026 tra SSDARL Varesina Sport C.V. - ASD Vis Nova Giussano
C.U. n. 45 del C.R.L. datato 05.11.2026

[OMISSIS]

Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e per l'effetto riduce la squalifica inflitta a FERRO SAMUELE a 2 giornate di gara.

Dispone la restituzione della tassa reclamo, se versata.

La decisione sarà pubblicata in C.U. ai sensi ed entro i termini previsti dall'art. 78, co. 4, C.G.S.

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE DEL C.R. LOMBARDIA

Nessuna comunicazione

IL SEGRETARIO
Davide Fenaroli

IL PRESIDENTE
Valentina Battistini

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 20.11.2026